

**LEGGE 4 GIUGNO 1936, n. 1143 (GU n. 146 del 25/06/1936)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO=LEGGE 16
DICEMBRE 1936-XIV, N. 2430, CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SUL
TIRO A SEGNO NAZIONALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 25
GIUGNO 1936)**

URN: urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1143

Preambolo

*VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

**ARTICOLO UNICO. È CONVERTITO IN LEGGE IL R. DECRETO-LEGGE 16
DICEMBRE 1935-XIV, N. 2430, CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLE
VIGENTI NORME SUL TIRO E SEGNO NAZIONALE, CON LE SEGUENTI
MODIFICAZIONI:**

ALL'ARTICOLO 2, DOPO LE PAROLE: _DELLA NAZIONE_, SONO AGGIUNTE LE
PAROLE: _E CON IL COMANDO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA
SICUREZZA NAZIONALE_.

ALL'ARTICOLO 4 È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

_ART. 4. - L'ISPETTORATO GENERALE PER LA PREPARAZIONE PREMILITARE E
POSTMILITARE DELLA NAZIONE FORMULA, DI CONCERTO CON I MINISTERI
MILITARI E COL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA
SICUREZZA NAZIONALE, I PROGRAMMI E REGOLAMENTI PER LE
ESERCITAZIONI DI TIRO E IMPARTISCE LE DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROGRAMMA ADDESTRATIVO_.

_I COMANDI DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA
NAZIONALE, PER MEZZO DELL'ISPETTORE PRE-POSTMILITARE E SPORTIVO
VIGILANO E CONTROLLANO L'ANDAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO
DELLE DIPENDENTI SEZIONI DI TIRO A SEGNO.

_GLI ISPETTORI DI ZONA PER LA PREPARAZIONE PREMILITARE E
POSTMILITARE DELLA NAZIONE ACCERTANO IL REGOLARE SVOLGIMENTO
DELLE ESERCITAZIONI_.

AL 2/A COMMA DELL'ARTICOLO 6 È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

_IL COMANDO DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA
NAZIONALE CURA LA MASSIMA POSSIBILE DIFFUSIONE DELLE SEZIONI DI
TIRO NEI COMUNI, IN RAPPORTO ALLE SUACCENNATE ESIGENZE,
INOLTRANDO LE RELATIVE PROPOSTE AL COMANDO GENERALE DELLA

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, CHE DECIDE IN MERITO _.

ALL'ARTICOLO 7 È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

_ART. 7. - LA SEZIONE DI TIRO A SEGNO È RAPPRESENTATA DA UN PRESIDENTE SCELTO TRA GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE NOMINATO DAL COMANDO DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, SU DESIGNAZIONE DEL COMANDO DI LEGIONE COMPETENTE PER TERRITORIO, ED È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSTO:

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE;

DI UN DELEGATO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO, NOMINATO DAL PRESIDENTE DELL'UNIONE STESSA;

DI UN DELEGATO DEL COMUNE NOMINATO DAL PODESTÀ.

_LE SUACCENNATE CARICHE SONO GRATUITE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVVEDERÀ ALLA NOMINA DI UN SEGRETARIO, SCELTO FRA GLI ISCRITTI O FRA GLI ESTRANEI.

ALL'ARTICOLO 13, ALLE PAROLE: _L'ISPETTORE DI ZONA PER L'ISTRUZIONE PREMILITARE E POSTMILITARE_, SONO SOSTITUITE LE PAROLE: _IL COMANDO DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE_.

AL 3/A COMMA DELL'ARTICOLO 14, ALLE PAROLE: _ LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_, SONO SOSTITUITE LE PAROLE: _IL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE_.

AL 3/A COMMA DELL'ARTICOLO 19 È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

LE MEDAGLIE E I DIPLOMI DI BENEMERENZA VENGONO CONCESSI DAL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE DI CONCERTO CON L'ISPETTORE CAPO PER LA PREPARAZIONE PREMILITARE E POSTMILITARE DELLA NAZIONE, SU PROPOSTA DEI COMANDI DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E DEGLI ISPETTORI DI ZONA PER LA PREPARAZIONE PREMILITARE E POSTMILITARE.

ALL'ARTICOLO 21 È SOSTITUITO IL SEGUENTE:

ART. 21.- LE SEZIONI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO DI GRUPPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, POSSONO ISTITUIRE DELEGAZIONI PER IL TIRO A BREVE DISTANZA NELLE LOCALITÀ RICONOSCIUTE IDONEE DAL COMANDO DI LEGIONE COMPETENTE PER TERRITORIO.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL

REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI
FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 4 GIUGNO 1936
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: SOLMI.
